



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 105

Precedenza

I conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra. Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio e' fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie. Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza puo' essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Se le strade che incrociano sono entrambe a precedenza si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra. Chi effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza. Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non da' la precedenza a chi circola sulla strada e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica a chiunque non da' la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, quando le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e non da' la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia soggetto a tale obbligo. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-105-precedenza/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it